## STATUTO DI "AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. - S.R.L. CONSORTILE" (VERSIONE DEL 17/11/2014)

## TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI, DURATA DELLA SOCIETA' E OGGETTO SOCIALE

#### **ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE**

1.1 E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile e delle Leggi Regionali dell'Emilia-Romagna n.30/1998, 3/1999 e 10/2008, la società consortile a responsabilità limitata denominata "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. - s.r.l. consortile".

#### ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

- 2.1 La società ha sede nel comune di Cesena, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
- 2.2 Con decisione dei soci potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
- 2.3 Con decisione dell'organo amministrativo si potrà modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire e sopprimere nel territorio della Regione Emilia-Romagna unità locali operative.
- 2.4 Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è, a tutti gli effetti, quello risultante dal registro delle imprese.

#### **ARTICOLO 3 - DURATA DELLA SOCIETA'**

3.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere modificata, a termine di legge, dall'assemblea dei soci.

#### **ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE**

- 4.1 La società ha scopo consortile ed opera per conto e nell'esclusivo interesse dei soci, con esclusione di ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto.
- 4.2 La società ha per oggetto lo svolgimento, nell' "ambito territoriale romagnolo" costituito dall'insieme dei tre bacini territoriali delle province di Forlì-Cesena (a sua volta costituito dai due sotto-bacini territoriali distinti di Forlì e di Cesena), Rimini e Ravenna di tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti e delle funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto pubblico di persone da essi eventualmente delegatele.

In particolare, nel suddetto "ambito territoriale romagnolo" la società svolge:

- a) attività di definizione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi di trasporto pubblico di persone, integrati tra loro e con la mobilità privata;
- b) attività di definizione, progettazione e gestione delle procedure di affidamento della gestione dei servizi pubblici di trasporto persone;
- attività di controllo della gestione dei servizi pubblici di trasporto di persone svolta dal relativo gestore;

- d) attività di reperimento dei beni strumentali all'espletamento dei servizi di trasporto pubblico di persone e di messa a disposizione del relativo gestore.
- 4.3 La società può compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine può quindi, a titolo esemplificativo, non esaustivo:
  - a) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita comunque collegate all'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e di raccolta del risparmio tra il pubblico, così come disciplinati dal Decreto Legislativo 01.09.1993, n.385 e di qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs.24.02.1998, n.58;
  - b) prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

# TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E RELATIVE VARIAZIONI, COSTITUZIONE DI DIRITTI SULLE QUOTE SOCIALI E RELATIVO TRASFERIMENTO, RECESSO DEI SOCI, FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA' E CONTRIBUTI CONSORTILI

#### ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

- 5.1 Il capitale sociale è di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)<sup>1</sup> ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.
- 5.2 Possono essere soci della società, in forma singola o associata, solamente le Province e i Comuni aventi sede legale nell' "ambito territoriale romagnolo" (come definito al precedente articolo 4.2). In caso di trasferimento delle quote di partecipazione o dei diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.
- 5.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato sia mediante nuovi conferimenti sia di denaro sia di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica sia mediante passaggio di riserve a capitale.
- 5.4 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicheranno gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. L'aumento del capitale sociale potrà avvenire anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione da parte dei soci e conseguente offerta a terzi delle quote di nuova emissione, o di parte di esse. Qualora siano effettuati dai soci versamenti in conto capitale non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale o versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale, l'organo amministrativo, salvo diversa volontà dei soci che effettueranno i versamenti, dovrà creare apposite riserve "targate".
- 5.5 In caso di versamenti in conto capitale da parte di soci, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme decisione dei soci.

#### ARTICOLO 6 - COSTITUZIONE DI DIRITTI SULLE QUOTE SOCIALI E RELATIVO TRASFERIMENTO

6.1 Non potrà essere costituito il diritto di usufrutto delle quote sociali. Non potrà essere ceduta la sola nuda proprietà delle quote sociali e le stesse non potranno essere oggetto di pegno.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Importo da verificare e suscettibile di modifica.

- 6.2 In considerazione della obbligatorietà della partecipazione alla società da parte dei soci (come identificati al precedente articolo 5.2) prevista dalle vigenti norme di legge in materia di trasporto pubblico di persone i soci stessi non potranno cedere integralmente le rispettive quote di partecipazione, ma dovranno rimanere sempre proprietari almeno di una quota minima di valore nominale non inferiore ad euro cento.
- 6.3 Il socio che, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti articoli 5.2 e 6.2, intendesse trasferire la proprietà di parte delle proprie quote di partecipazione dovrà inviare all'organo amministrativo ed agli altri soci, con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata"), apposita comunicazione indirizzata alla sede della società ed al domicilio dei soci come risultante dal registro delle imprese che indichi il valore nominale delle quote che intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, il nome del cessionario e, ove questo, ai sensi delle disposizioni del precedente articolo 5.2, fosse una forma associativa tra enti pubblici, la specificazione di tutti gli enti pubblici associati, nonché ogni altra condizione o pattuizione ad essa relativa, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "trasferimento di quote" si intenderà qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, vendita, donazione, permuta, vendita in blocco, dazione in pagamento), in forza del quale si conseguisse, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali sulle quote di partecipazione alla società.
- 6.4 Agli altri soci spetterà un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale posseduta e nel rispetto delle modalità indicate di seguito.
- 6.5 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio dovrà dichiarare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante apposita comunicazione da inviare con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata") alla sede della società ed al domicilio del socio alienante quale risultante dal registro delle imprese, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante. Il socio che avesse dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione potrà altresì acquistare le quote di partecipazione per le quali gli altri soci non avessero esercitato la prelazione, a condizione che comunichi tale volontà di acquisto nella stessa comunicazione di esercizio della prelazione.
- 6.6 Nell'assegnazione delle quote oggetto di trasferimento, il socio alienante dovrà dare precedenza ai diritti di prelazione eventualmente esercitati dai soci appartenenti al proprio bacino/sottobacino territoriale tra i quattro indicati al precedente articolo 4.2 e solo dopo aver integralmente soddisfatto tali diritti, potrà assegnare le eventuali quote residue ai soci degli altri bacini/sotto-bacini territoriali.
- 6.7 Nel caso in cui più soci appartenenti al medesimo bacino/sotto-bacino territoriale del socio alienante facessero richiesta di acquisto di eventuali quote di partecipazione non prelazionate, il socio alienante assegnerà loro tali quote attraverso un riparto proporzionale alle rispettive quote già possedute. Il medesimo riparto proporzionale verrà effettuato, qualora ricorresse la circostanza, anche tra i soci che

- avessero esercitato la prelazione appartenenti a bacini/sotto-bacini territoriali diversi da quello del socio alienante.
- 6.8 Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, e delle modalità di assegnazione sopra indicate, comunicherà all'organo amministrativo ed ai soci che avranno esercitato la prelazione, con le medesime modalità sopra indicate, il valore nominale delle quote di partecipazione e dei diritti da trasferire a ciascuno.
- 6.9 In tutti i casi in cui la natura del negozio non prevedesse un corrispettivo, ovvero il corrispettivo fosse diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando al socio alienante la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale.

#### ARTICOLO 7 - RECESSO DEI SOCI

7.1 In considerazione della obbligatorietà della partecipazione alla società da parte dei soci (come identificati al precedente articolo 5.2) - prevista dalle vigenti norme di legge in materia di trasporto pubblico di persone - ed in deroga alle vigenti disposizioni del codice civile in materia di recesso dalle società di capitali ed in particolare dalle società a responsabilità limitata, i soci non potranno recedere, nemmeno parzialmente, dalla società, per tutta la durata della stessa.

#### ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

8.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### **ARTICOLO 9 - CONTRIBUTI CONSORTILI**

- 9.1 Ai sensi dell'articolo 2615 ter, 2° comma, del codice civile, tutti i soci verseranno annualmente alla società, entro il termine stabilito dall'assemblea dei soci, un contributo consortile in denaro, per un importo che sarà determinato preventivamente in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione previsto dall'articolo 19 del presente statuto e che, complessivamente, dovrà coprire integralmente l'eventuale perdita della società prevista, per l'anno di riferimento, nel suddetto bilancio annuale di previsione.
- 9.2 Il contributo consortile indicato al precedente articolo 9.1 dovrà essere calcolato nel modo seguente:
  - a) il contributo complessivamente necessario per la copertura integrale dell'eventuale perdita generata dal funzionamento della struttura della società ("contributo per il funzionamento dell'agenzia") calcolata come differenza tra i ricavi (inclusi i contributi regionali eventualmente assegnati per il funzionamento della stessa e/o i ricavi generati dalle attività da essa effettuate) e i costi di funzionamento previsti dovrà essere ripartito tra tutti i soci nel modo seguente:
    - a.1) il 20% di tale perdita prevista sarà coperto da contributi commisurati alle quote percentuali di partecipazione al capitale sociale;
    - a.2) il residuo 80% di tale perdita prevista sarà coperto da contributi commisurati al peso percentuale dei Km di servizio (di trasporto pubblico) erogato nel territorio di ogni socio (rispetto al totale complessivo dei km dell'intero ambito territoriale romagnolo) nel medesimo anno di riferimento del bilancio annuale di previsione;

b) il contributo complessivamente necessario per la copertura integrale dell'eventuale perdita generata dal costo dell'affidamento di tutti i servizi (minimi e aggiuntivi) di trasporto pubblico in ognuno dei tre bacini territoriali di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna ("contributo per l'affidamento del servizio") - calcolato per ciascun bacino con riferimento ai costi ad esso imputabili in base al contratto di servizio, al netto dei contributi regionali ad esso riconosciuti - dovrà essere ripartito tra i soci appartenenti al medesimo bacino territoriale di riferimento in maniera proporzionale al peso percentuale dei km di servizio (di trasporto pubblico) erogato nel territorio di ogni socio (rispetto al totale complessivo dei km dell'intero bacino di appartenenza) nel medesimo anno di riferimento del bilancio annuale di previsione.

I soci di ciascuno dei tre bacini territoriali potranno individuare diverse modalità di ripartizione del "contributo per l'affidamento del servizio" del proprio bacino territoriale, da approvare da parte dell'assemblea dei soci.

## TITOLO III - ORGANI SOCIALI E RELATIVO FUNZIONAMENTO ARTICOLO 10 - ORGANI SOCIALI

- 10.1 Sono organi della società:
  - a) l'assemblea dei soci;
  - b) il coordinamento dei soci;
  - c) il presidente dell'assemblea dei soci e del coordinamento dei soci;
  - d) l'amministratore unico;
  - e) l'organo di controllo.

#### **ARTICOLO 11 - DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE**

- 11.1 I soci decidono sulle seguenti materie:
  - a) la nomina del presidente dell'assemblea dei soci e del coordinamento dei soci;
  - b) la nomina dell'amministratore unico;
  - c) la nomina dell'organo di controllo e/o di revisione, la determinazione della relativa composizione (monocratica o collegiale) e dei relativi poteri e competenze, nonché la nomina dei relativi membri;
  - d) la determinazione dell'eventuale compenso spettante all'amministratore unico e ai membri dell'organo di controllo e/o di revisione;
  - e) le modifiche del presente statuto;
  - f) i regolamenti previsti dalle norme di legge vigenti (a titolo esemplificativo, non esaustivo, in materia di assunzione del personale, conferimento di incarichi, acquisizione di beni, servizi e forniture) o ritenuti opportuni;
  - g) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  - h) l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio di esercizio;
  - i) la determinazione degli indirizzi cui dovrà uniformarsi l'amministratore unico della società per il perseguimento delle sue finalità nell'ambito della programmazione economico-territoriale a livello regionale, provinciale e di bacino di utenza e nella definizione dei contratti di servizio e/o delle relative modifiche;

- j) l'autorizzazione all'organo amministrativo alla sottoscrizione di nuovi contratti di servizio e/o modificazione degli stessi;
- k) l'autorizzazione all'organo amministrativo all'acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti, non previsti nel bilancio di previsione;
- I) l'autorizzazione all'organo amministrativo al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel bilancio di previsione, per importi superiori ad euro 150.000,00;
- m) l'autorizzazione all'organo amministrativo all'accensione di finanziamenti passivi, di natura straordinaria, non previsti nel bilancio di previsione, per importi superiori ad euro 150.000,00;
- n) l'autorizzazione all'organo amministrativo alla vendita o dell'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
- o) l'autorizzazione all'organo amministrativo alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;
- p) l'autorizzazione all'organo amministrativo alla locazione a terzi delle proprietà immobiliari o di parte di esse non prevista nel bilancio di previsione;
- q) l'autorizzazione all'organo amministrativo alla concessione di fidejussioni e/o garanzie, ad acquisti e vendite immobiliari e alla stipula di mutui ipotecari.
- 11.2 I soci decidono inoltre sugli argomenti che l'amministratore unico o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
- 11.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
- 11.4 Le deliberazioni relative alle materie indicate all'articolo 11.1, lettere da a) a j), sono assunte dall'assemblea dei soci su indicazione e/o indirizzo del coordinamento dei soci, secondo quanto previsto ai successivi articoli 15.10, 15.11, 15.12 e 15.13.

#### ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

- 12.1 L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte all'anno: la prima entro il termine previsto dall'articolo 19 del presente statuto per l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio successivo; la seconda entro il termine previsto dall'articolo 20 del presente statuto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
- 12.2 L'assemblea è convocata dal presidente, o, in caso di sua impossibilità o inattività, nell'ordine, dall'amministratore unico, dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio di riferimento di uno dei soci, con avviso recapitato agli aventi diritto ai rispettivi domicili risultanti dai libri sociali almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata").
- 12.3 Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

12.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'amministratore unico e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

- 13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci che risultino tali dal registro delle imprese. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante.
- 13.2 Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale.
- 13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona.
- 13.4 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
- 13.5 È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (a titolo esemplificativo, non esaustivo, audio/videoconferenza, teleconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente dell'assemblea ed in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

#### ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI - QUORUM

- 14.1 Sia nella prima che nell'eventuale seconda convocazione l'assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza di tanti suoi membri che rappresentino almeno il 65% del capitale sociale.
- 14.2 Sia nella prima che nell'eventuale seconda convocazione, l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno:
  - a) il 60% del capitale sociale per la materie indicate al precedente articolo 11.1, lettere da a) a j);
  - b) la maggioranza del capitale sociale presente per le altre materie la cui decisione è rimessa ai soci, diverse da quelle indicate al punto a che precede.

#### **ARTICOLO 15 - COORDINAMENTO DEI SOCI**

- 15.1 Il coordinamento dei soci è un organo collegiale, composto da 10 membri di cui uno con funzioni di presidente, coincidente con il presidente dell'assemblea dei soci che rappresentano collettivamente la totalità dei soci, così nominati:
  - a) 3 dai soci del bacino territoriale di Rimini;
  - b) 3 dai soci del bacino territoriale di Ravenna;
  - c) 2 dai soci del sotto-bacino territoriale di Forlì;
  - d) 2 dai soci del sotto-bacino territoriale di Cesena.
- 15.2 Ogni membro del coordinamento dei soci rappresenta una pluralità di soci sulla base di apposita delega scritta da essi ottenuta e all'interno del coordinamento dei soci il suo voto conta per la quota di partecipazione al capitale sociale complessivamente da essi detenuta.
- 15.3 Ogni membro del coordinamento dei soci ha l'obbligo di tenere costantemente informati tutti i soci da esso rappresentati circa le attività svolte dal coordinamento dei soci e di informare adeguatamente i

medesimi soci, sia preventivamente che successivamente, relativamente alle decisioni rispettivamente da assumere e assunte in seno al coordinamento dei soci, anche mediante la tempestiva trasmissione di copia di tutti gli atti di cui disporrà. In particolare ogni membro del coordinamento dei soci ha l'obbligo di riunire tutti i soci da esso rappresentati in apposita riunione da tenersi almeno cinque giorni prima di ogni riunione del coordinamento dei soci, per decidere congiuntamente le posizioni da tenere in seno a quest'ultimo organo.

- 15.4 Il coordinamento dei soci delibera con il voto favorevole di tanti suoi membri che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale complessivo.
- 15.5 Il coordinamento dei soci è convocato, almeno trimestralmente e comunque almeno 5 giorni prima di ogni assemblea dei soci avente ad oggetto le materie indicate al successivo articolo 15.10, dal presidente, o, in caso di sua impossibilità o inattività, dal suo membro che rappresenta la maggiore quota di partecipazione al capitale sociale, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio di riferimento di uno dei soci, con avviso recapitato agli aventi diritto ai rispettivi domicili risultanti dal registro imprese almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata"). La prima riunione del coordinamento, per la nomina del presidente, è convocata dal socio che detiene la maggiore quota di partecipazione al capitale sociale.
- 15.6 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione il coordinamento non risulti legalmente costituito.
- 15.7 Anche in mancanza di formale convocazione il coordinamento si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipino tutti i suoi membri e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
- 15.8 Alle riunioni del coordinamento dei soci può essere invitato l'amministratore unico.
- 15.9 Il coordinamento dei soci svolge funzioni di informazione, consultazione, proposizione, discussione e coordinamento preventivo dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea e di indirizzo generale della società.
- 15.10 Al coordinamento dei soci spetta la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci aventi per oggetto le materie indicate al precedente articolo 11.1, lettere da a) a j) e l'espressione di indicazioni ed indirizzi preventivi su di esse.
- 15.11 Il coordinamento dei soci nomina il proprio presidente su designazione congiunta dei membri di ciascuno dei tre bacini territoriali romagnoli di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, a rotazione tra loro per triennio, nel rispetto del presente ordine di elencazione e lo indica all'assemblea dei soci per la relativa nomina alla carica di presidente dell'assemblea dei soci.
- 15.12 Il coordinamento dei soci individua il nominativo dell'amministratore unico su designazione congiunta dei membri di ciascuno dei tre bacini territoriali romagnoli di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, a rotazione tra loro per triennio, nel rispetto del presente ordine di elencazione e lo indica all'assemblea dei soci per la relativa nomina.
- 15.13 Il coordinamento dei soci:

#### a) individua:

- a.1) i membri dell'organo di controllo collegiale (collegio sindacale) su designazione congiunta, per ogni membro effettivo, dei membri di ciascuno dei tre bacini territoriali romagnoli di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena;
- a.2) il membro effettivo dell'organo di controllo collegiale a cui attribuire la carica di presidente del medesimo organo, su designazione, a rotazione per triennio, congiuntamente tra loro, dei membri di uno dei tre bacini territoriali indicati alla precedente lettera a.1), nel rispetto del suddetto ordine di elencazione;
- b) indica i nominativi di cui alla precedente lettera a) all'assemblea dei soci, per la relativa nomina.

#### ARTICOLO 16 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DEL COORDINAMENTO DEI SOCI

- 16.1 Il presidente dell'assemblea è nominato dall'assemblea stessa per un periodo di tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. La carica è gratuita e riattribuibile alla stessa persona anche per più volte.
- 16.2 Al presidente spettano, oltre alle funzioni ed ai poteri attribuitigli dall'articolo 2371 del codice civile, i seguenti compiti:
  - a) convocare l'assemblea dei soci;
  - b) curare la trasmissione ai soci degli atti, quando prevista nel presente statuto;
  - c) compiere, per quanto di sua competenza, gli adempimenti necessari per rendere esecutive le deliberazioni assembleari;
  - d) provvedere a quanto necessario per il corretto funzionamento dell'assemblea e per assicurare ai soci una partecipazione informata ai lavori assembleari.
- 16.3 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
- 16.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.
- 16.5 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.
- 16.6 In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il rappresentante del socio con la più alta quota di partecipazione di capitale fra quelli presenti all'assemblea.

#### **ARTICOLO 17 - AMMINISTRATORE UNICO**

- 17.1 La società è amministrata da un amministratore unico, nominato dall'assemblea dei soci.
- 17.2 Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e coloro che:
  - a) hanno riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o contravvenzionali, o per reati tributari;
  - b) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza.
- 17.3 L'amministratore unico è nominato per un periodo di tre esercizi, scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rinominabile.

- 17.4 Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione dell'amministratore sono regolate a norma di legge e del presente statuto.
- 17.5 L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'assemblea dei soci e dal coordinamento dei soci, tutti gli atti che ritenga opportuni e/o necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per il compimento degli atti indicati all'articolo 11.1, lettere j, k, l, m, n, o, p e q del presente statuto, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.

#### 17.6 In particolare l'amministratore unico:

- a) definisce la struttura organizzativa della società e la relativa dotazione organica;
- b) predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci i regolamenti previsti dalle norme di legge vigenti (a titolo esemplificativo, non esaustivo, in materia di assunzione del personale, conferimento di incarichi, acquisizione di beni, servizi e forniture) o ritenuti opportuni;
- c) predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti al successivo articolo 19 del presente statuto, il progetto di bilancio annuale di previsione e le relative variazioni che si rendessero necessarie e/o opportune durante l'anno;
- d) predispone ed invia ai soci, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti al successivo articolo 19.2, la relazione semestrale;
- e) predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro i termini stabiliti al successivo articolo 20 del presente statuto, il progetto di bilancio d'esercizio;
- f) predispone ed invia ai soci, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti al successivo articolo
  20.7, il "documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo";
- g) propone all'assemblea, per l'approvazione, l'assunzione di mutui e le altre operazioni finanziarie a medio o lungo termine, se non previste nel bilancio di previsione;
- h) nomina e presiede le commissioni giudicatrici delle selezioni pubbliche e di quelle interne, in conformità al relativo apposito regolamento;
- i) approva i capitolati di gara e nomina e presiede le commissioni giudicatrici;
- j) approva i risultati delle gare per l'aggiudicazione degli appalti di lavori e di forniture;
- k) ratifica i risultati dei concorsi e delle selezioni pubbliche e di quelle interne; sottoscrive le promozioni ed i passaggi di categoria, autorizza l'assunzione per chiamata diretta nei casi ammessi dalla legge, dai contratti nazionali di lavoro e secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
- provvede alla nomina dei dirigenti e dell'eventuale direttore generale della società, nel rispetto delle disposizioni di legge e dell'apposito relativo regolamento;
- m) prende atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed approva la spesa relativa;
- n) approva, nei casi ammessi, gli accordi sindacali aziendali;
- o) adotta, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari;
- p) propone all'assemblea eventuali modifiche del presente statuto;
- q) adotta qualsiasi altro atto necessario o utile per il regolare funzionamento della società;

- r) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società; indirizza e coordina l'attività dei dirigenti e dei responsabili delle diverse aree funzionali della società;
- s) riferisce almeno semestralmente, verbalmente o per iscritto, all'assemblea dei soci e al coordinamento dei soci, sull'andamento della gestione aziendale, segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione:
- t) firma la corrispondenza indirizzata alle autorità statali, regionali e locali che non riguardi la gestione corrente della società;
- u) decide in ordine alle cause da intraprendersi da parte della società e in ordine alla costituzione in giudizio della stessa in ipotesi di chiamata in causa;
- v) rappresenta legalmente la società, sotto tutti i punti di vista.
- 17.7 L'amministratore unico può nominare uno o più procuratori per specifici atti o categorie di atti; in particolare può delegare la controfirma degli ordini di pagamento e la firma della corrispondenza e di altri atti specificatamente individuati. Le deleghe debbono essere in ogni caso conferite per iscritto e sono revocabili.
- 17.8 Le determinazioni dell'amministratore unico risultano da appositi atti che vengono trascritti su apposito "registro delle determinazioni dell'amministratore unico" tenuto a norma di legge e firmati dal medesimo amministratore.
- 17.9 All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.
- 17.10 Con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione, l'assemblea dei soci può inoltre attribuire all'amministratore unico un compenso.

#### **ARTICOLO 18 - ORGANO DI CONTROLLO**

- 18.1 Qualora obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea dei soci nomina un organo di controllo monocratico o collegiale e/o di revisione, determinandone le competenze, i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
- 18.2 In caso di organo di controllo collegiale (collegio sindacale), i relativi tre sindaci effettivi sono nominati, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.
- 18.3 Ai membri dell'organo di controllo e/o di revisione, se nominato, spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e un compenso stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.

#### **TITOLO IV - BILANCI**

#### **ARTICOLO 19 - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE**

19.1 Ogni anno, entro il 31 ottobre, l'amministratore unico predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da:

- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
- uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio.
- d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

I tre documenti indicati alle precedenti lettere b, c e d sono redatti con riferimento all'intera società, ma sono accompagnati da appositi prospetti che evidenziano la situazione patrimoniale, economica e finanziaria previsionale della società imputabile a ciascuno dei tre bacini romagnoli di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

19.2 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'amministratore unico predispone, approva e trasmette ai soci, una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato, con separata evidenziazione dell'andamento dell'attività relativo a ciascuno dei tre bacini romagnoli di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

#### ARTICOLO 20 - BILANCIO DI ESERCIZIO E UTILI

- 20.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
- 20.2 Il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
- 20.3 Il bilancio d'esercizio deve essere accompagnato da appositi prospetti che evidenzino la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società imputabile a ciascuno dei tre bacini romagnoli di Forlì-Cesena. Rimini e Ravenna.
- 20.4 In considerazione dello scopo consortile della società, è vietata la distribuzione di utili ai soci, anche in sede di liquidazione delle rispettive quote di partecipazione e/o della società.
- 20.5 Gli eventuali utili risultanti dal bilancio annuale, dopo l'assegnazione della quota legale al fondo di riserva, vengono destinati dall'assemblea dei soci alla costituzione di una riserva straordinaria per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale.
- 20.6 Concorrono altresì ad alimentare il fondo di riserva straordinario, eventuali lasciti e donazioni.
- 20.7 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'amministratore unico predispone, approva ed invia ai soci un "documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

### TITOLO V - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ARTICOLO 21 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 21.1 Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.
- 21.2 L'attivo risultante dalla liquidazione sarà ripartito fra i soci in proporzione alle quote di capitale possedute, fino a concorrenza del capitale sociale e dei contributi consortili versati. L'eventuale eccedenza andrà in favore di enti aventi analoghe finalità, designati dal/i liquidatore/i.

#### **TITOLO VI - NORME FINALI**

#### **ARTICOLO 22 - NORME DI RINVIO**

22.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme in materia di trasporto pubblico di persone, quelle del codice civile previste per le società a responsabilità limitata e, in subordine, quelle per i consorzi, per quanto compatibili.